



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 347 del 08-11-19

OGGETTO: COMUNE DI AMANDOLA / C & T SPA. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 130/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO. CONFERIMENTO INCARICO AVV. LEONARDO CASTELLI.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. E ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale, all'art. 10, comma 4, pone l'obbligo a carico dei possessori di immobili soggetti ad IMU, di dichiararne il possesso ovvero di denunciare le modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

- l'art. 1 co. 161 della Legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce quanto segue: "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati";

- l'art. 42, comma 12, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. che ha prorogato al 28.02.2018 la scadenza degli adempimenti tributari per i comuni colpiti dal Sisma;

CONSIDERATO:

- che la società C & T Srl è proprietaria di una centrale idroelettrica ubicata nel limitrofo comune di Monte San Martino e che la stessa è alimentata dal lago "San Ruffino", sulla base di una concessione regionale di cui la richiamata società è titolare;

- che parte della diga e parte del lago di San Ruffino, che costituiscono il bacino da cui detta centrale viene alimentata, insistono sul territorio del Comune di Amandola;

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992 qualifica quale soggetto passivo di imposta anche il concessionario di beni demaniali;

CONSTATATO che da un controllo delle dichiarazioni ICI presentate e dei relativi versamenti effettuati per gli anni 2012 e 2013 è stato riscontrato che la Società C & T Srl ha omesso la presentazione della denuncia ICI per la parte del bacino di accumulo (lago di San Ruffino) e delle connesse opere idrauliche ed impiantistiche ubicate nel territorio del Comune di Amandola nonché, conseguentemente, il pagamento dell'imposta dovuta per detta porzione di impianto;

DATO ATTO:

- che il responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, notificava alla società C & T Spa l'avviso di accertamento n. 228 del 26.04.2018 e n. 381 del 26.04.2018;
- che in data 10.07.2018 la società C & T Spa notificava al Comune di Amandola due ricorsi introduttivi con istanza di trattazione in pubblica udienza ex 1° comma, art. 33 del D.Lgs. 546/92 contro i predetti avvisi di accertamento;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 23.11.2018 si è provveduto, tra l'altro:
 - ad autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Amandola per contestare le ragioni avanzate dalla società C & T Spa e, nel contempo, tutelare gli interessi e la posizione del Comune di Amandola come meglio descritto in premessa;

- a conferire all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
- che con Sentenza n. 130/2019, depositata in data 10.04.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione 2, ha accolto il ricorso presentato dalla Società C & T Spa e dichiarato l'illegittimità degli avvisi di accertamento oggetto di ricorso;

CONSIDERATO che un'eventuale esito positivo della controversia inciderebbe positivamente anche sugli accertamenti relativi agli anni successivi;

RITENUTO, pertanto, dover proporre appello avverso la sopracitata Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione 2, n. 130/2019;

RILEVATO che il Comune di Amandola non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni nella controversia giudiziale in questione e che pertanto si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

DATO ATTO che, interpellato, l'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, che ha già assistito il comune in primo grado, ha dichiarato, come da e-mail trasmessa in data 28.06.2019, la propria disponibilità ad accettare l'incarico per assistere questo Comune nel procedimento di appello sopra descritto, a fronte:

- di un compenso di euro 5.900,00 oltre accessori di legge (+ 15% + 4%);
- nonché, in caso di esito positivo ovvero di accordo transattivo giudiziale o stragiudiziale della presente controversia, del pagamento della somma corrispondente al 10 % del valore del tributo definitivamente accertato e riscosso, comprensivo di sanzioni ed interessi, oltre accessori come per legge (+ 15% + 4%);

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 02/10/2019 con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- di autorizzare la proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Marche avverso la sentenza n. 130/2019, depositata in data 10.04.2019, della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione 2;
- di conferire all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, l'incarico di patrocinio legale sopra descritto;
- di autorizzare il Sindaco pro tempore, ing. Adolfo Marinangeli, a firmare la relativa procura e ogni altro atto necessario e consequenziale al predetto incarico;
- di riservare a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa della somma di euro 5.900,00 oltre accessori di legge, da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs n.50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione dell'urgenza di provvedere e dell'opportunità di affidare l'incarico all'avvocato sopra individuato, avendo seguito il primo grado ed essendo in possesso di comprovata competenza professionale specifica in materia tributaria;

RITENUTO dover impegnare a favore dell'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, la somma di euro 7.056,40 al cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

DATO ATTO che, per la presente procedura, è stato acquisito il seguente CIG: ZEF2B691AD;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI AUTORIZZARE** la proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Marche avverso la sentenza n. 130/2019, depositata in data 10.04.2019, della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione 2;

3. **DI CONFERIRE** all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
4. **DI IMPEGNARE** a favore dell'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, la somma di euro 7.056,40 al cap. 138, cod. 01.02-1.03.02.99.002, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019;
5. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

